

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../298297/2005

OGGETTO: COMUNE DI BUROLO - PROGETTO PRELIMINARE SESTA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della sesta variante strutturale al P.R.G.C. adottata dal Comune di Burolo con deliberazione del C.C. n. 19 del 01/04/2005, che ha trasmesso alla Provincia, (*prat. n. 12/2005*), per la valutazione di sua competenza rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a:

- revocare il Progetto Preliminare del “*Nuovo Piano Regolatore Generale 2004*”, (redatto su supporto informatizzato e recante previsioni che andavano ad interessare l'intero territorio comunale) così come emergono nella D.C.C. n. 6 del 08/02/2005;
- adottare il progetto preliminare della sesta variante strutturale al P.R.G.C., così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 01/04/2005;

rilevato che il Progetto Preliminare della sesta variante strutturale al P.R.G.C. vigente, adottato con la deliberazione 19/2005, propone, nello specifico, alcuni interventi interessanti porzioni circoscritte del territorio comunale, così come di seguito schematizzato:

- ampliamento della “*SL.52*”, a destinazione “*servizi sociali*” con l'inclusione di un lotto a precedente destinazione “*agricola*”;
- ampliamento della “*RS.26*” a destinazione “*residenziale*” mediante l'inclusione di un'area, di superficie pari a 2900 mq, a precedente destinazione “*agricola*”;
- individuazione dell'area “*a servizi SL.69*” precedentemente inclusa nell'area normativa “*RS.13*”;
- individuazione dell'area normativa “*RS.30*” a destinazione d'uso “*residenziale*”;
- individuazione, in aree comprese nel comparto produttivo, della possibilità di insediamenti terziario-commerciali (aree normative “*ES.1.5*”, “*ES.4.6*” e “*ES.2.1*”);

- modifica della destinazione d'uso dell'area normativa "SL. 7" da "servizi sociali di interesse locale" a "agricola";
- individuazione di tre rotonde sulla ex - S.S. n. 228 di cui una già realizzata e le altre in corso di realizzazione;

informati i Servizi e le Aree interessate;

consultati i Servizi:

- Programmazione e Viabilità;
- Difesa del Suolo;

visto il parere del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità in data 26/04/2005;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale - Prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della sesta variante strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Burolo con deliberazione C.C. n. 19 del 01/04/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) **nelle cartografie allegate alla presente variante non risulta riportato il nuovo tracciato della ex - S.S. n. 228, così come indicato nella cartografia del P.T.C.; si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del P.T.C., "I Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del P.T.C. entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Dopo tale data i Comuni non possono adottare varianti strutturali a Piani regolatori che non abbiano proceduto all'adeguamento al P.T.C."**;
 - b) con riferimento alle proposte di una localizzazione commerciale di tipo "L2", estesa all'intera superficie dell'esistente zona destinata prevalentemente ad impianti produttivi si osserva che:

- le localizzazioni di tipo “L2” sono costituite da medie e grandi strutture di vendita, per le quali occorre siano valutate attentamente le caratteristiche dei siti destinati ad ospitarle. Nel caso in esame, si evidenzia che la cartografia della variante perimetra sia zone attualmente adibite alla residenza, sia altre aventi superficie ed ubicazione non idonee per ospitare una “L2”;
 - la così estesa individuazione “L2” non è supportata da analisi e studi atti a dimostrare la possibilità di smaltimento dei nuovi flussi di traffico da parte della viabilità esistente;
 - si ricorda, inoltre, quanto previsto dall’art. 10.5.2 delle N.d.A. del P.T.C. << *gli insediamenti per la media e grande distribuzione dovranno prevedere un sistema di viabilità gerarchizzato tale da diluire l’impatto sulla rete stradale di livello sovracomunale, ridurre le immissioni dirette su svincoli o in prossimità di caselli autostradali, regolamentare le immissioni sulle strade ordinarie non comunali con la previsione di rotonde o opportune corsie di accelerazione e accumulo*>>; in particolare quanto sopra è applicabile alle aree normative “ES.1.5”, “ES.4.6”, “ES.4.7”, “ES.2.1, attualmente a destinazione d’uso esclusivamente “produttiva”, per le quali si prevede la possibilità di insediamenti “terziario – commerciali”;
- c) per quanto concerne la previsione delle nuove rotatorie sulla ex - S.S. n. 228 si fa presente che, essendo le stesse frutto di scelte locali, sarà precipuo compito dell’Amministrazione Comunale o dei responsabili degli interventi della zona industriale, farsi carico della loro realizzazione;
- d) si rileva che l’area a servizi “SL.23” (di cui non si fornisce la relativa scheda d’area) ricade all’interno del perimetro della proposta di Piano Paesistico di competenza provinciale, attualmente in corso di redazione, (*Area dei cinque laghi di Ivrea*). **Si sottolinea che le previsioni relative a questa zona, anche se adiacente ad un contesto urbanizzato, dovranno essere attentamente valutate e congruenti con l’ambito meritevole di salvaguardia in cui si collocano;**
- e) si rileva che alla presente variante non sono allegati elaborati di natura geologico – geotecnica. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita “...si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall’art. 17 della L.R. 56/77”;
- f) al fine di effettuare comunque una valutazione del rischio idrogeologico delle nuove aree insediative proposte dalla Variante in esame, si è utilizzata la “Carta di sintesi” allegata al Progetto Preliminare della Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I., adottata con Deliberazione C.C. n. 43 del 29/09/2003; dal confronto è emerso che l’area residenziale “RS.30” ricade in classe IIIb2; per quest’area la variante strutturale propone un sensibile incremento del carico antropico (circa 73 abitanti) demandando alla fase di strumento urbanistico esecutivo l’individuazione degli interventi volti alla valutazione e riduzione del rischio. Dalla norma non si evince, tuttavia, la necessità di un intervento preventivo di riassetto avente carattere di unitarietà,

in contrasto con quanto espressamente previsto nella “*Relazione geologico-tecnica*”, allegata alla succitata variante di Adeguamento al P.A.I, per le aree ricadenti in classe IIIb2 <<per le ristrutturazioni che comportano un aumento del carico antropico la relazione geologico-tecnica dovrà accertare la realizzazione e lo stato manutentivo degli interventi di riassetto che hanno permesso l’eliminazione o la minimizzazione della pericolosità>>;

- g) si segnala, infine, che al Progetto Preliminare di Variante Strutturale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la *Proposta di Zonizzazione Acustica*) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*”. Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “.. *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*” (c. 3 art. 5) e che “ .. *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica*” (c. 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Burolo ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....